

Comune di Acuto

Provincia di Frosinone

DELIBERA N. 38

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario

(*) Augusto AGOSTINI

(*) Dott.ssa Immacolata CASTALDO

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Data _____

Il Responsabile del Servizio

(*) _____

Prot. N. _____

N. _____ Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(artt. 124 e 125 del D.Lgs 18-8-2000, n. 267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a partire da oggi, come disciplinato dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69.

Il Segretario

Data _____

Dott.ssa Immacolata CASTALDO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, il giorno _____ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°).

Il Segretario

Data _____

Dott.ssa Immacolata CASTALDO

(¹) Per copia conforme.

Data 10 MAG. 2011

Il Segretario
Dott.ssa Immacolata CASTALDO

COMUNE DI ACUTO
RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. 198 / Cron

Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionario dell'ente da oggi 18/05/2011 per la durata di giorni 15 e vi rimarrà fino al giorno 02/06/2011.

Acuto 18/05/2011

L'impiegato addetto
(Massimo ROSSI)

(*) Per le copie: f.to. - (¹) Solo per le copie.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 11-05-2011

OGGETTO: Referendum Popolari del 12-06-2011

PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA ed INDIRETTA.

Determinazione degli spazi. (Art. 2, legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificato dall'art. 2 legge 24 aprile 1975, n. 130)

L'anno 2011 il giorno undici del mese di Maggio alle ore 14,10 nella Residenza municipale.

Convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei

Signori:

Presenti Assenti

AGOSTINI AUGUSTO	X	
SERAFINI LEONELLO	X	
MARTINI GIANFRANCO		X
PETRUCCI ADELMO	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Castaldo Immacolata.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Agostini Augusto Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificato dall'art. 2, legge 24 aprile 1975, n. 130, che fa obbligo di stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore ai 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 della legge stessa, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato;

Rilevato che occorre, sempre in forza dell'art. 2 di detta legge n. 212/1956, delimitare gli spazi per l'affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale da parte di chiunque partecipi alla competizione al di fuori dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei gruppi dei promotori;

Ritenuto che il numero degli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla relativa popolazione residente, secondo la tabella di cui all'art. 2, secondo comma, della legge sopraccennata;

Che qualora non riuscisse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il riquadro o il tabellone nelle misure prescritte, il medesimo potrà essere suddiviso in due o più spazi il più possibile vicini e che l'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti del calcolo del numero minimo o massimo degli spazi prescritti per ogni centro abitato dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 212 (§ 7 circ. min. n. 1043/V, dell'8 aprile 1980);

Dato atto che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano suddivisi in equa proporzione per tutto l'abitato;

Visto l'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

Viste le disposizioni ministeriali;

Con i poteri di cui all'art. 2 di detta legge n. 212/1956;

Acquisiti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267: favorevoli;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

- 1) di stabilire, in esecuzione della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni, nei centri abitati indicati nell'allegato prospetto gli spazi a fianco di ognuno segnati, per l'affissione esclusiva degli stampati, dei giornali murali od altro e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 1 di detta legge, da parte di coloro che partecipano direttamente e non alla competizione elettorale;
- 2) di delimitare gli spazi destinati esclusivamente alla propaganda indiretta di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge nella misura prescritta dall'articolo citato, in rapporto alla popolazione residente del Comune che è di n. 1.914 abitanti e cioè: metri 2 di altezza per metri ⁽²⁾ 4 di base;
- 3) di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(2) m. 2 x 4 nei Comuni sino a 10.000 abitanti;
m. 2 x 6 nei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
m. 2 x 8 nei Comuni con popolazione superiore o che siano capoluoghi di provincia.

Comune di Acuto
Provincia di Frosinone

Referendum Popolari del 12-06-2011

ELENCO DEGLI SPAZI
destinati alle affissioni per la propaganda elettorale

(In esecuzione della legge 4 aprile 1956, n. 212, modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130)

(Allegato alle deliberazione di Giunta n. 38 in data 11-05-2011)

N. Progr.	Centro abitato	Popolazione residente	N. spazi (1)	Spazi istituiti per coloro che partecipano alla competizione elettorale con liste o candidature (art. 1, primo comma della legge)				Spazi istituiti per coloro che NON partecipano direttamente alla campagna elettorale (art. 1, secondo comma della legge) (2)				Mezzi per l'affissione (3)
				N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	
1	Piazza Regina Margherita	1.000		N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	T
2	Borgo Casenuove	900										T

(1) Vedasi art. 2, secondo comma, della legge 212.
(2) In numero uguale agli spazi riservati ai partiti o gruppi politici o candidati che partecipano alla competizione elettorale con liste o candidature.
(3) R = riquadri; T = tabelloni